

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 19 maggio 2020, n. 128 - Supplemento Ordinario n. 21

Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. [decreto Rilancio]
Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.07.2020, n. 77 con decorrenza dal 19.07.2020.

Titolo III Misure in favore dei lavoratori - Capo I Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Articolo 80 bis

Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento.

(1)

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 17.07.2020, n. 77 con decorrenza dal 19.07.2020.